

OGGETTO: L.R. 17.5.1999, n° 17. Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Disposizioni d'indirizzo politico-amministrativo - ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. 13.11.1998, n. 31 - per l'attuazione del programma annuale 2002.

1 - INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport illustra il programma annuale in oggetto, che è stato predisposto ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 17/1999, per specificare ed attuare gli indirizzi e le direttive generali del piano triennale dello sport 2000-2002, approvato definitivamente dalla Giunta Regionale il 13 marzo 2001 (deliberazione 9/2), su conforme parere dell'VIII Commissione Consiliare (reso il 13 febbraio 2001) e pubblicato sul Supplemento straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 17 del 7 giugno 2001.

Il presente programma è stato elaborato sulla scorta dei criteri, delle procedure e delle modalità d'attuazione della legge medesima, approvate ai sensi dell'art. 42, con atti deliberativi adottati dalla Giunta Regionale e pubblicati sul Supplemento straordinario n. 1 al B.U.R.A.S. n. 18 dell'8 giugno 2000. La deliberazione autorizza, di conseguenza, gli interventi previsti dal Titolo II della legge (in materia d'impiantistica) - sia per i Comuni (art. 11) che per l'Associazionismo sportivo privato (art. 12) - ed approva i sostegni autorizzati dal Titolo III (in materia d'attività sportive) - artt. 22 (attività sportiva giovanile), 23 (contributi a favore degli enti di promozione sportiva), 24 e 25 (attività e impianti sportivi scolastici), 26 (manifestazioni sportive), 27 e 28 (campionati nazionali e singole trasferte), 30 (contributi a favore delle federazioni sportive) - e dal Titolo V (in materia di supporto alle attività sportive) - artt. 34 (formazione degli operatori di settore), 35 (promozione dell'attività sportiva), 36 (misure per la tutela delle attività non agonistiche), 37 (salvaguardia degli atleti isolani), 39 (tutela sanitaria) e 40 (ricerca scientifica).

L'Assessore precisa, inoltre, che, in attuazione di quanto approvato dalla Giunta Regionale nel corso dell'anno 2001, il piano di riparto per l'attuazione del Titolo IV della norma in oggetto (interventi per favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico della Sardegna), sarà predisposto con separata proposta di deliberazione.

Altrettanto si provvederà per quanto riguarda la costituzione dell'albo delle società sportive; per il monitoraggio degli interventi regionali e dell'impiantistica sportiva.

Regione Autonoma della Sardegna

Mentre, per quanto riguarda gli articoli 19 (contributi per la gestione degli impianti), 21 (regolamento tipo di gestione degli impianti sportivi) e 33 (acquisto attrezzature), ricorda che la Giunta ha già provveduto negli anni precedenti, con provvedimenti che dispiegano anche per l'anno corrente effetto autorizzatorio per i relativi atti amministrativi. Infine, egli comunica che, con ulteriore relazione, sono contestualmente sottoposte all'esame della Giunta le proposte contributive da approvare ai sensi del quarto comma dell'articolo 26 (contributi straordinari a manifestazioni sportive di carattere non ripetitivo, organizzate in Sardegna).

Come previsto dalla legge regionale 31 del 1998, la deliberazione assolve l'obbligo di definire gli obiettivi da conseguire ed i programmi da attuare da parte dell'Amministrazione, ai sensi di quanto affermato dal primo comma dell'articolo 9, pertanto, con le disposizioni riportate nei sottostanti paragrafi, la Giunta approva puntualmente gli indirizzi politico-amministrativi, in base ai quali il Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Attività Culturali dovrà adottare i conseguenti atti gestori. La delibera, pertanto, non si estrinseca nell'elencazione dei singoli provvedimenti, ma determina il quadro autorizzatorio al cui interno l'adozione degli atti concessori è, invece, demandata all'attività burocratica, in concreta applicazione dei principi di razionalità e legittimità. In alcune fattispecie, invece, laddove i singoli provvedimenti discendono direttamente dalle valutazioni di competenza della Giunta Regionale, come di seguito puntualmente indicato, l'organo politico individua esplicitamente gli interventi da attuare.

Questo percorso d'innovazione procedimentale è stato accelerato anche dalla riforma della legge di contabilità (L.R. 5.5.1983, n. 11), che ha, tra l'altro, introdotto nell'organizzazione del bilancio regionale le Unità Previsionali di Base (UPB), producendo, di conseguenza, anche una maggiore flessibilità, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse: perciò, quando necessario e come esplicitamente chiarito nei paragrafi sottostanti, si provvederà a far corrispondere, nella misura massima possibile, l'*offerta* con la *domanda*, adeguando ad eventuali diverse esigenze quanto disposto col decreto 29.4.2002, n. 27/B dell'Assessore del bilancio (Bilanci regionali 2002 e 2002/2004 – ripartizione in capitoli ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 – Allegato tecnico).

Concludendo questa premessa di carattere generale, l'Assessore ricorda che, con la deliberazione 13 marzo 2001 (9/3), la Giunta regionale, approvando definitivamente il programma annuale sport 2000, aveva stabilito le linee guida per l'applicazione dell'articolo 41 della

Regione Autonoma della Sardegna

L.R.°17/1999, obbligando i competenti uffici ad esercitare il potere di vigilanza, verifica e controllo sulle attività oggetto degli interventi finanziari regionali. Stanti i positivi risultati conseguiti, egli propone che, anche per il corrente esercizio finanziario, detto servizio si svolga sia direttamente - attraverso accertamenti sulla regolare attuazione delle manifestazioni (nelle località di svolgimento delle iniziative, anche in territorio extraregionale) o verifiche cartacee degli atti giacenti presso le sedi sociali dei beneficiari - sia in forma cartolare - richiedendo il deposito temporaneo presso l'Assessorato della documentazione consuntiva in originale, per gli opportuni riscontri. Detti accertamenti dovranno essere svolti a campione.

Proseguendo, l'On.le Assessore riferisce sulla necessità di innovare i procedimenti amministrativi connessi all'erogazione dei contributi in oggetto, per adeguarli al nuovo quadro normativo introdotto dal comma 2 dell'articolo 10 della legge finanziaria 2002. Egli precisa, al riguardo, che la normativa statale cui fa riferimento il comma citato - applicabile alla presente fattispecie - può essere individuata nella L. 241/1990, che ha fortemente inciso in termini di semplificazione amministrativa e di rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, nel D.Lgs. 267/2000, che ha modificato l'assetto istituzionale degli Enti locali, nel DPR 445/2000, che ha innovato la materia delle dichiarazioni sostitutive, nel D.Lgs. 234/2001, norma d'attuazione dello Statuto sardo che ha recepito il D.Lgs. 112/1998, e nella legge costituzionale 3/2001, di revisione del Titolo V della Costituzione.

Considerato che l'Assessorato ha erogato negli ultimi anni contributi su tutto il territorio regionale, a favore di una molteplicità di attività sportive per un valore complessivo superiore a 15 milioni di euro ad esercizio, è naturale che incidere sulla gestione delle norme vigenti possa concorrere positivamente sull'attività amministrativa e sulla percezione della qualità dell'intervento regionale. L'On.le Assessore propone, pertanto, d'intervenire sul quadro regolamentare costituito dai criteri e modalità d'intervento della L.R. 17.5.1999, n. 17, pubblicati sul Supplemento straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 18 dell'8 giugno 2000, richiamando il combinato disposto dell'art. 13 della L.R. 09.06.1994 n. 27 e dell'art. 50 della L.R. 29.01.1994, n. 2 che prevedono, tra l'altro, il non obbligo della presentazione delle pezze giustificative della spesa, sostituite da adeguata modulistica, con l'obbligo di non effettuare spese di rappresentanza e, comunque, di mera liberalità (ai sensi dell'art. 48 - comma 5 - L.R. 20.04.1993 n. 17).

Regione Autonoma della Sardegna

L'approvazione delle rendicontazioni delle spese sostenute trova, quindi, il suo presupposto di legittimità nell'avvenuta attuazione delle iniziative assistite dal contributo regionale ed i controlli dovranno essere prevalentemente indirizzati sullo svolgimento delle iniziative e sulla loro conformità alla normativa autorizzatoria. Il riscontro delle spese sostenute, di conseguenza, risponde all'obbligo, immanente nei principi generali della contabilità pubblica, di verificare il corretto utilizzo delle somme erogate e la loro conformità sia alla normativa autorizzatoria di settore, con particolare attenzione ad evitare ogni possibile lucro per il beneficiario del sostegno regionale, sia alla più generale disciplina della contabilità regionale. Per non provocare disagi agli operatori, l'Assessore propone, inoltre, la conferma dei criteri direttivi per l'individuazione delle spese ammissibili e per la loro effettuazione, già pubblicati sul BURAS e sul sito Internet della Regione, che hanno incontrato il favore degli interessati ed invita la Giunta regionale ad approvare le seguenti disposizioni di semplificazione procedurale, relativamente alle attività finanziate a' termini degli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 30, 34, 35, 36 e 40 della citata L.R. 17/1999:

- A. ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI:** in ossequio a quanto contenuto nella legge costituzionale 3/2001 e richiamato dall'articolo 31 della L.R. 7/2002, il rendiconto è costituito dalla formale certificazione sull'utilizzo delle somme assegnate, sottoscritta dal responsabile legale dell'ente beneficiario, su modulo fornito dall'Assessorato, da produrre contestualmente alla domanda di contributo per l'anno successivo, pena la non inseribilità nel relativo programma regionale di spesa.
- B. ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ORGANISMI PUBBLICI NON TERRITORIALI E PRIVATI:** in attuazione di quanto disposto dai DD.PP.RR. 443, 444 e 445, tutti del 28.12.2000 (Testo unico delle norme legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e, in particolare, del combinato disposto della sezione V del Capo III e dei Capi V e VI – che autorizza esplicitamente l'Amministrazione a procedere solo sulla scorta di dichiarazioni sostitutive, effettuando, a latere, verifiche dirette a campione e sollevando l'Amministrazione dalla responsabilità di validazione delle spese sostenute -, i beneficiari dovranno rilasciare formale dichiarazione sostitutiva dell'effettiva rispondenza tra l'iniziativa realizzata ed il progetto esposto in sede di domanda di contributo, con positiva conferma del complesso delle spese sostenute e delle entrate percepite fino alla misura percentuale stabilita con la delibera di programmazione della spesa, allegando, sempre nelle forme disposte dal DPR

Regione Autonoma della Sardegna

445/2000, un elenco delle spese sostenute pari all'ammontare del contributo concesso e un elenco dei partecipanti all'iniziativa, nonché la dichiarazione confirmatoria dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa a cura del competente ente sportivo sopraordinato. Al fine, inoltre, di consentire all'Amministrazione l'esecuzione dei controlli sullo svolgimento delle attività, i medesimi dovranno comunicare preventivamente, pena la revoca del contributo concesso, ogni variazione di data e sede della manifestazione.

C. PROCEDURE DI VERIFICA E PAGAMENTO, A CARICO DEL COMPETENTE SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E ATTIVITÀ CULTURALI: la liquidazione delle somme dovute sarà disposta, a condizione che i tempi d'impiego delle somme assegnate avvengano entro il termine stabilito dal relativo programma di spesa e nel rispetto della misura percentuale stabilita dalla programmazione della spesa regionale (formalmente comunicati al beneficiario), previo accertamento della regolarità della documentazione prodotta. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente deliberazione, per il corrente anno, ed entro il 31 gennaio per gli esercizi successivi, sarà sorteggiato il campione del 10% dei beneficiari, sui quali dovranno essere effettuati i controlli puntuali previsti dall'articolo 71 del DPR 445/2000, nelle forme del controllo sullo svolgimento della manifestazione o dell'attività ammessa a contributo o della verifica cartolare presso la sede del beneficiario o presso l'Assessorato. In assenza di riscontro positivo tra le dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario e la documentazione conservata, si procederà all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 13 della L.R. 09.06.1994 n. 27, dall'art. 50 della L.R. 29.01.1994, n. 2 e dal Capo VI del DPR 28.12.2000, n. 445.

Riprendendo la problematica della programmazione delle risorse regionali per il corrente esercizio, l'Assessore segnala che, dal punto di vista espositivo, il presente programma è articolato nelle quattro Unità Previsionali di Base (da S11.064 a S11.067), le quali, all'interno dello Stato di previsione 11 (Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport), provvedono le disponibilità per il Servizio 07 (Sport, Spettacolo e Attività culturali) per il sostegno allo sviluppo dello sport. l'UPB S11.066 comprende gli interventi per la realizzazione d'infrastrutture sportive, facendo riferimento al Titolo II della norma in oggetto, mentre le altre contemplan le sovvenzioni per attività, manifestazioni, corsi di formazione sportiva e altre consimili tipologie, le quali, in ogni modo, sono tutte riconducibili al concetto di spesa di parte corrente.

Regione Autonoma della Sardegna

Per quanto concerne il Titolo II della norma, la presente deliberazione dispone le modalità con cui l'Assessorato dovrà attuare le direttive in materia di programmazione della spesa per aree programma; per gli altri, stante la problematicità d'applicazione delle suddette direttive e l'autorizzazione concessa dal Piano triennale per lo sport 2000-2002, non è indicata, per ogni singolo settore d'intervento, tale ripartizione.

2. UPB S.11.066 – INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PER IMPIANTI SPORTIVI

2.1. ENTI PUBBLICI

(Artt. 11, 16 e 17)

Lo stanziamento del capitolo 11290-00 è pari a € 620.000, di cui € 178.517 sono stati già impegnati per garantire il pagamento dei contributi in conto interessi, derivanti dagli interventi realizzati ai sensi degli artt. 10 e 11 dell'abrogata L.R. 9.6.1989, n. 36 (come esplicitamente disposto dal comma 9 dell'art. 12 della L.R. 17/1999).

Per quanto concerne i residui € 441.483, l'Assessore relaziona sulla non opportunità di approvare un programma articolato di interventi contributivi, poiché, per effetto del costo medio di un'infrastruttura sportiva e dell'esigenza di distribuire i fondi per aree programma, non potrebbe essere autorizzata la realizzazione di alcuna opera completa né di lotti funzionali. Di conseguenza, egli sottopone alla Giunta regionale l'opportunità di effettuare una variazione compensativa a favore del Capitolo 11291-00, costituendo, in tal modo, un fondo adeguato per soddisfare le esigenze dell'associazionismo sportivo privato.

La risorsa di € 258.000, disponibile sul capitolo 11292-00, sarà, invece, versata all'Istituto per il Credito Sportivo, in ottemperanza alla convenzione stipulata per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti e la costruzione di impianti sportivi ad utenza ultracomunale, con prioritaria attenzione a quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo

2.2. ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO (Allegato 1).

(Art. 12).

Con lo stanziamento complessivo del capitolo 11291-00, che, grazie alla citata variazione compensativa ammonta a € 854.483, la Giunta dispone di accogliere, fra le diverse richieste pervenute, quelle riferite agli impianti sportivi soddisfacenti un maggiore potenziale d'utenza corredate dell'autorizzazione comunale o della concessione edilizia, come disposto dai criteri previsti dal piano triennale, ciò per consentire un'immediata realizzazione dell'intervento richiesto. L'elenco dei sodalizi beneficiari è allegato quale parte integrante della presente deliberazione, che

Regione Autonoma della Sardegna

illustra anche la pianificazione della spesa nelle otto aree provinciali, che ha determinato l'assegnazione di contributi conformi alle relative percentuali.

Come avvenuto nei precedenti esercizi, si propone che le uniche richieste regolari, inevase per limiti di dotazione finanziaria (Pol. San Luca di Quartu S. Elena e Pol. Wellness Center di Cagliari), potranno trovare soddisfazione prioritaria nella programmazione 2003.

3. UPB S.11.065 – IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE ATTREZZATURE

3.1 ARTT. 24 e 25

ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA (Allegati 2 e 3)

Con riferimento alla programmazione degli articoli 24 e 25 (Interventi a favore dell'attività sportiva scolastica e dell'utenza esterna degli impianti sportivi scolastici), l'Assessore comunica che il capitolo 11285-00 soffre di insufficiente disponibilità finanziaria, cui deve aggiungersi il costante aumento del numero delle richieste, presentate dalle istituzioni scolastiche e della loro consistenza media, cosicché a fronte di attività per complessivi € 207.000,00 quest'anno sono pervenute richieste per € 846.014,00. Questa tipologia di sostegni soffre, inoltre, delle difficoltà connesse alla riforma dell'ordinamento scolastico, per questo non è stato agevole stabilire raccordi con le nuove istituzioni, che hanno sostituito i Provveditorati agli studi nel ruolo assegnato dalla norma regionale, raccordi cui si provvederà compiutamente dal prossimo esercizio finanziario.

In considerazione dell'insufficienza delle risorse e al fine di valorizzare la spesa regionale, conferendole la caratteristica di stimolo per i progetti più qualificati e ripetibili da altri soggetti sul territorio, l'Assessore riferisce alla Giunta che possono essere finanziati 57 progetti (per un totale di € 732.084,00), mentre 9 non sono valutabili e 1 non ammissibile. Nonostante questa selezione preventiva, la carenza di disponibilità impone che la determinazione di concessione limiti i singoli contributi entro la misura del 23,14% rispetto al preventivo di spesa presentato, le istituzioni scolastiche interessate potranno, però, rivedere il progetto adeguandolo al contributo concesso, riportando il medesimo al 90% (misura massima di legge) della spesa ritenuta ammissibile.

Con riferimento alla previsione normativa contenuta nell'art. 25, l'Assessore precisa che sono pervenuti i progetti della Provincia di Cagliari e del Comune di Quartu Sant'Elena. L'Assessore propone alla Giunta di finanziare entrambi i progetti, ai quali, a' termini del comma 2 dell'articolo in esame, è conferita la stessa misura contributiva percentuale prevista per i sostegni ammessi ai sensi del precedente articolo 24.

Regione Autonoma della Sardegna

4. UPB S.11.064 – MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE NEL CAMPO DELLO SPORT

L'Assessore ricorda che in questa UPB sono compresi numerosi interventi regionali, fra cui quelli autorizzati dal Titolo IV della norma in oggetto, volti a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico della Sardegna, i relativi saldi impegni e il programma di contributi autorizzato dal comma 4 dell'articolo 26, tutti oggetto, come già ricordato, di separati provvedimenti deliberativi.

Le altre autorizzazioni di spesa sono distribuite su più capitoli, molti dei quali comprensivi di più interventi, pertanto, egli propone, innanzi tutto, alla Giunta regionale la seguente articolazione:

Capitolo	Articolo	Assegnazione
11272-00	22	400.000
	26	1.478.500
	26 comma 4 (programmato con altra deliberazione)	423.000
	27 – 28 (campionati federali)	2.373.700
	28 (trasferte non inserite in campionati federali)	150.000
	37	100.000
	Variazione compensativa a favore del capitolo 11273-00	239.800
	Totale	5.165.000
<hr/>		
11273-00	23	719.400
	30	719.400
	35	150.000
	36	200.000
	Totale	1.788.800

Regione Autonoma della Sardegna

4.1. ART. 22

CONTRIBUTI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE A CARATTERE DILETTANTISTICO (Allegato 4).

A seguito della modifica al testo originale della norma, contenuta nel comma 13 dell'articolo 6 della legge finanziaria per il 2001, che consente di estendere a tutti i tesserati alla Federazione Sport Disabili il beneficio di legge, l'Assessore propone di assegnare contributi entro la misura massima di € 205,00 per singolo atleta disabili (senza limiti di età) e, per i Sodalizi aderenti alle altre Federazioni sportive, entro la misura massima di € 102,50 per singolo tesserato d'età inferiore a 18 anni. Ai fini della calibrazione della spesa rispetto alla dotazione, la misura contributiva sopra indicata è attribuita fino alla concorrenza del numero di 100 tesserati per ogni sodalizio e dovrà essere ridotta in misura eguale per tutti, in riferimento agli altri tesserati. L'Assessore illustra che sono pervenute 55 istanze, di cui 43 finanziabili, come evidenziato nella tabella allegata.

4.2 ART. 23

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (Allegato 5)

In attuazione di quanto stabilito col Piano triennale per lo sport 2000-2002, sullo stanziamento complessivo di Euro 1.199.000, è riservata, per il sostegno dell'attività istituzionale degli Enti di promozione sportiva, una somma complessiva di € 719.400, calcolata in ragione del rapporto sussistente fra tesserati agli Enti e tesserati alle Federazioni sportive, beneficiarie di sostegno ai sensi del sottostante articolo 30.

Detta somma di € 719.400 dovrà essere suddivisa fra i singoli Enti in base ai criteri d'attuazione, che prevedono la ripartizione in quattro quote dello stesso importo. Una dovrà essere suddivisa in misura eguale fra tutti i soggetti e le altre in proporzione al numero dei tesserati praticanti, delle discipline organizzate e delle province servite, in considerazione di ciò il contributo concesso dovrà consentire il funzionamento delle varie articolazioni provinciali degli Enti, che non sono abilitate a richiedere direttamente sovvenzioni alla Regione. L'Assessore ricorda che la Giunta Regionale aveva disposto, nel 2001, che gli Enti non dovessero produrre domande di contributo, concernenti gli articoli 20, 25, 26, 27, 28, 35 e 36. Pertanto, egli precisa che, con le somme assegnate, gli stessi dovranno fare fronte sia all'attività istituzionale che alle altre esigenze di promozione sportiva.

Si dispone, infine, che, nel caso alcuni Enti di promozione sportiva espongano a rendiconto un avanzo positivo di bilancio, il contributo sia liquidato fino al saldo fra entrate e uscite dichiarate.

Regione Autonoma della Sardegna

4.3. ART. 26.

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Allegato 6)

L'art. 26 autorizza i contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive in Sardegna, settore che ha fatto registrare un notevole incremento degli importi delle richieste rispetto al precedente esercizio, alle quali non può essere data adeguata risposta a causa della ridotta disponibilità finanziaria; per affrontare alcuni casi più onerosi e di maggior rilievo, l'Assessore ricorda, inoltre, che è in corso di presentazione alla Giunta, sentito il Comitato Regionale sport, il piano di riparto dei contributi straordinari autorizzati dal comma 4 per i grandi eventi sportivi.

Il settore delle manifestazioni sportive appare di vitale importanza per il miglioramento dell'attività sportiva, ma rappresenta anche un punto di forza per la riqualificazione dell'offerta turistica dell'Isola e della qualità della vita dei sardi. Nel novero degli interventi previsti dalla legge in oggetto, rappresenta, pertanto, anche un elemento chiave per quella nuova politica di sviluppo dell'isola, che si fonda sulla riqualificazione dell'offerta culturale e delle risorse umane. Il quarto comma del presente articolo interverrà a favore delle manifestazioni di natura eccezionale e non ripetitiva (con ciò intendendosi che le stesse, dal punto di vista degli organizzatori, dei contenuti e delle località di svolgimento, dovranno nettamente distinguersi negli anni.

Anche la programmazione *ordinaria* dell'articolo 26 risente di queste esigenze di concentrazione dell'investimento regionale, con una più attenta valorizzazione delle manifestazioni che hanno avuto maggior successo negli anni precedenti, se seriali, o che presentano i migliori contenuti sportivi, se di nuova introduzione.

Per l'utilizzazione dei fondi 2002, la Giunta, accogliendo, nell'apposita tabella allegata, tutte le indicazioni formulate dal Comitato Regionale Sport, autorizza l'Assessorato a procedere alla ripartizione delle manifestazioni internazionali e nazionali, determinando per ciascuna categoria un tetto delle spese ammissibili, rispettivamente in € 150.000 ed € 75.000. Per consentire un ottimale utilizzo del contributo, in analogia alle procedure in essere per tutte le altre sovvenzioni per manifestazioni, agli organizzatori è consentito rideterminare la spesa ammissibile rapportando il contributo al 90% della stessa. In mancanza di rideterminazione, l'Assessorato procederà all'eventuale riduzione del contributo, calcolandolo sulle spese ammissibili effettivamente sostenute, al momento dell'approvazione del consuntivo.

All'interno delle susposte tipologie, la Giunta Regionale ritiene di dover innovare la procedura eccessivamente complessa adottata tradizionalmente, che richiedeva, tra l'altro, l'impiego di un alto numero di addetti (tre) non più in forza al Servizio, disponendo, in luogo della

Regione Autonoma della Sardegna

comisurazione astratta del contributo sulle spese preventivate, una determinazione contributiva esattamente deliberata con l'allegata tabella.

4.5. ARTT. 27 e 28.

CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI ED A SINGOLE TRASFERTE NON RIENTRANTI NELLO SVOLGIMENTO DEI MEDESIMI

I due articoli in questione sovvenzionano l'attività compiuta in trasferta extraregionale dai sodalizi e dalle società sportive isolane, per partecipare a campionati federali e per prendere parte a singole manifestazioni.

I criteri attuativi della norma hanno dettagliatamente regolamentato l'intervento dell'Assessorato, distinguendo tra:

1. Campionati federali a squadre con trasferte plurime (art. 27), per i quali è assistita l'intera attività del sodalizio, senza limite numerico di trasferte;
2. Altri Campionati federali (art. 28), per i quali è ugualmente assistita l'intera attività del sodalizio, senza limite numerico di trasferte;
3. Trasferte in territorio extraregionale non inserite in Campionati federali (art. 28), per le quali è assistito lo svolgimento di una sola trasferta (nel caso di discipline a squadre) o di tre (nel caso di discipline individuali), col riconoscimento di tale limite per ogni disciplina, nei confronti di richieste inoltrate da polisportive o da enti di promozione sportiva (che possono formulare tale quantità di richiesta per ogni loro articolazione territoriale).

Al fine della programmazione della disponibilità, sono stati destinati complessivamente a queste esigenze € 2.523.700 (in attuazione di quanto disposto dal Piano triennale 2000-2002 è l'intervento più cospicuo di questo comparto d'azioni regionali), così ripartite:

- € 2.373.700 per la partecipazione ai Campionati federali;
- € 150.000 per la partecipazione alle altre trasferte.

Gli atti gestori conseguenti alla presente deliberazione dovranno essere adottati con la seguente tempistica:

Regione Autonoma della Sardegna

- Per quanto riguarda la partecipazione ai **campionati**, la determinazione d'impegno dovrà essere adottata a fine anno, in modo da poter dare accoglienza a tutte le esigenze riferite ai campionati pertinenti il corrente esercizio finanziario, limitando al massimo il rinvio del beneficio all'anno venturo, giacché le istanze possono essere presentate entro l'inizio del campionato per le discipline individuate dall'articolo 27 ed entro 45 giorni dal termine della prova per le altre. Nella determinazione dirigenziale, i contributi assegnati dovranno risultare dal rapporto percentuale esatto tra la disponibilità di € 2.373.700 sopra accennata ed il valore forfetario globale ammesso dai criteri per il totale delle attività;
- dovranno, invece, essere immediatamente adottati gli atti gestori riguardanti la partecipazione a **singole manifestazioni**, stante il fatto che le istanze al riguardo dovevano essere inoltrate entro il 28.2.2002 ed è stata completata la fase istruttoria.

Tutti i contributi dovranno essere dello stesso valore percentuale, calcolato sul rapporto esatto tra la disponibilità di € 150.000 e la cifra forfetaria globale, quale sarebbe generata dai criteri, con riferimento al totale delle trasferte ammesse a finanziamento.

4.6. ART. 30.

CONTRIBUTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLE FEDERAZIONI DEL CONI (Allegato 7)

L'articolo prevede che i contributi siano ripartiti per il 30% in base al numero delle Federazioni istanti e per il 70% sulla scorta del numero dei tesserati di ognuna di loro.

In sede di trattazione delle disposizioni contenute nell'articolo 23, è stata esaminata la questione del riparto della dotazione del capitolo 11273-00 del bilancio regionale, fra gli Enti di promozione sportiva (Art. 23) e le Federazioni sportive (Art. 30).

Accogliendo l'indicazione avanzata, nel corso della seduta del Comitato Regionale per lo Sport, da parte degli Enti, che rinunciano spontaneamente alle condizioni di miglior favore loro assegnate in sede di Piano triennale 2000- 2002, si propone di assegnare alle Federazioni la quota in uguale percentuale. Per l'attività istituzionale delle Federazioni sportive a seguito della variazione compensativa sopraesposta in tabella è, pertanto, disponibile la somma di € 719.400. Si è ritenuto opportuno, inoltre, accogliere due proposte formulate dal Presidente del Comitato Regionale del C.O.N.I.. Con la prima viene introdotto un limite contributivo massimo di 80.000 Euro per ogni Federazione, mentre la seconda prevede che la somma risultante di 78.725 Euro sia assegnata per la riapertura dei termini (da adottare con Decreto assessoriale) per la presentazione delle domande da

Regione Autonoma della Sardegna

parte delle Federazioni che non hanno ottemperato alla data del 28 febbraio 2002 a causa del rinnovo degli Organi istituzionali e ripartita fra tutte le altre Federazioni. La ripartizione dei contributi alle Federazioni avverrà con successivi atti amministrativi del competente Servizio Sport, Spettacolo e Attività Culturali.

Come già illustrato trattando l'articolo 23, l'Assessore, sentito il Comitato regionale sport, ricorda che sia la somma attualmente ripartita di € 640.575 sia la successiva di € 78.725 dovranno essere suddivise fra le singole Federazioni in base ai criteri d'attuazione, che prevedono la ripartizione per il 30% in misura eguale fra tutte le stesse e per il 70% in base al numero relativo degli iscritti. L'Assessore precisa, inoltre, che la Giunta Regionale aveva disposto, nel 2001, che le Federazioni non dovevano produrre domande di contributo, concernenti gli articoli 20, 25, 26, 27, 28, 35 e 36. Pertanto, egli precisa che, con le somme assegnate, gli stessi dovranno fare fronte sia all'attività istituzionale che alle altre esigenze di promozione sportiva.

Si dispone, infine, che, nel caso alcune Federazioni sportive espongano a rendiconto un avanzo positivo di bilancio, il contributo sia liquidato fino al saldo fra entrate e uscite dichiarate.

4.7. ART. 35 (Allegato 8)

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA

Sono pervenute 23 richieste di contributo di cui una non ammissibile, per il finanziamento delle quali, l'Assessore propone alla Giunta di riservare la somma di € 150.000, con la precisazione che le attività dovranno essere sovvenzionate al 45% della spesa ammissibile (in luogo della misura massima di legge del 60%); gli organizzatori potranno, però, rivedere il progetto adeguandolo al contributo concesso.

4.8. ART. 36 (Allegato 9)

MISURE PER LA TUTELA DELLE ATTIVITÀ NON AGONISTICHE

Nel corso dei primi due anni non era stato possibile attivare questa linea di intervento, che prevede un forte coinvolgimento delle istituzioni sportive, impegnandole nella progettazione di complesse azioni a sostegno dell'attività fisico - motoria in ambito di attività sportiva non agonistica.

Nel corrente anno i Comitati provinciali del CONI di Cagliari, Sassari e Oristano sono riusciti nello sforzo di impostazione ed attivazione del progetto ed hanno tempestivamente presentato all'Assessorato il loro programma. Nell'attesa che l'iniziativa si estenda a tutta la Regione, è,

Regione Autonoma della Sardegna

pertanto, possibile avviare la misura in trattazione in queste tre province dell'isola, assegnando ai tre Comitati il contributo previsto in legge, nella misura di arrotondati € 110.758,00, per il comitato cagliaritano, arrotondati € 22.701,00, per quello oristanese e arrotondati € 66.541,00, per quello sassarese.

4.9. ART. 37. (Allegato 10)

NORME DI SALVAGUARDIA DEGLI ATLETI ISOLANI D'ELEVATE DOTI TECNICO – AGONISTICHE

Si propone di ripartire la somma di € 100.000 in due tranches, una di € 55.000, assegnando un contributo per ogni sodalizio sottoelencato, per i tesserati indicati nella tabella allegata.

Di seguito, l'Assessore propone che la seconda tranche di € 45.000 debba essere utilizzata per lo sciatore acquatico Gianfranco Onorato (noto Jeff), che costituisce un caso a parte, per una carriera sportiva unica nel suo genere e, soprattutto, per l'amore per la vita e per lo sport che è capace di comunicare in ogni occasione. Egli propone, pertanto, che l'Assessorato sostenga l'attività di Gianfranco Onorato in Sardegna, affidandogli, nel contempo, un'attività di promozione dei valori dello sport presso i giovani. Il contributo di € 45.000 sarà versato a seguito di stipula di convenzione che regoli le prestazioni promozionali dello sportivo presso le scuole della Sardegna.

5. UPB S11.048 FORMAZIONE E TUTELA SANITARIA NEL SETTORE DELLO SPORT

5.1. ART. 34

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI SETTORE (Allegato 11)

Quest'azione è di vitale importanza per un'armonica crescita psicofisica dei praticanti l'attività motoria, nonché per un più razionale e proficuo diffondersi della pratica sportiva nell'Isola.

N'è conferma il fatto che la norma attribuisce direttamente all'Amministrazione regionale la promozione delle attività formative, con l'avvalimento delle strutture periferiche del CONI, delle Federazioni, degli Enti di promozione e dell'ISEF o struttura equipollente. Proprio nel quadro della riforma dell'alta formazione, l'Assessorato si sta impegnando anche a formalizzare un proficuo rapporto con le istituzioni universitarie, senza trascurare il potenziamento dei rapporti organici con

Regione Autonoma della Sardegna

gli altri soggetti interessati. Nei primi esercizi in cui la L.R. 17/1999 ha dispiegato i suoi effetti si è, infatti, provveduto a formalizzare sia il *taglio* delle azioni formative sia le modalità contrattuali con i soggetti attuatori. E' così possibile sviluppare un'attività costante di aggiornamento culturale degli operatori, con particolare attenzione alle esigenze di una diversa dirigenza sportiva.

Nel corso del corrente anno, l'Assessorato dovrà, inoltre, attivare un rapporto costante con gli Assessorati del Lavoro, competente sulla formazione professionale di base degli operatori sportivi, e del Turismo, competente sulla formazione di alcune particolari figure. Tali raccordi appaiono indispensabili per attivare completamente il progetto formativo di ampio respiro per la qualificazione e riqualificazione degli operatori del settore, autorizzato dall'articolo in trattazione.

L'Assessore riferisce che l'eccezionale risorsa disponibile per il 2002 (€ 1.549.000) consente, innanzitutto di accogliere tutte le 20 proposte di collaborazione presentate con i consueti canoni. Queste coinvolgono gli organismi elencati nella tabella allegata, con i quali dovranno essere stipulate le convenzioni tipo (approvate nel 2000 dalla Giunta Regionale), che stabiliscono anche i costi parametrati ora/allievo, con un onere complessivo di 250.000 Euro.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei residui 1.299.000 Euro, l'Assessore propone, dopo aver acquisito il parere del Comitato Regionale Sport, di attivare con successivo atto deliberativo l'organizzazione in collaborazione con professionisti qualificati un corso di formazione per l'alta formazione degli operatori sportivi presenti in Sardegna.

5.2. ARTT. 39 e 40. (Allegato 12 e 13)

TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E ATTIVITÀ DI RICERCA

La norma interviene in due importantissimi segmenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna e la tutela dei praticanti.

Stante l'assoluta importanza di sostenere l'azione di tutela sanitaria, si propone la concessione di un contributo pari al massimo ammissibile del 90% delle spese sostenute per le certificazioni previste dai DD.MM. 18.2.1982 e 28.2.1983, in misura uguale per tutte le società che hanno fatto richiesta. Il pagamento dei contributi avverrà sulla scorta della documentazione di spesa consegnata alle singole società dalle strutture sanitarie (abilitate al rilascio della certificazione sanitaria), corredata da dichiarazione sostitutiva d'atto notorio (sottoscritta dal responsabile del sodalizio), che attesti i nomi dei tesserati sottoposti ad accertamento, completi del numero di tessera.

Regione Autonoma della Sardegna

Per quanto riguarda l'art. 40, infine, l'Assessore riferisce che sono pervenuti 10 progetti di cui uno incompleto della documentazione (presentato dall'ASSEM di Cagliari). La tabella allegata denominata esplicita i progetti ammissibili, con i reattivi importi contributivi.

LA GIUNTA

VISTA la L.R. 17.5.1999 n. 17;

VISTI i criteri e le modalità di concessione dei benefici contributivi approvati con deliberazione della Giunta Regionale 20/2 dell'11 maggio 2000;

VISTO il programma triennale dello sport approvato con deliberazione della Giunta Regionale 9/2 del 13 marzo 2001;

CONSTATATO che il Comitato Regionale dello Sport si è pronunciato in merito al presente programma nella seduta del 1 agosto 2002;

VISTA la relazione dell'On.le Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport ed i relativi allegati;

UDITO il concerto espresso dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio nel corso della seduta;

CONSTATATO che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

P R E N D E A T T O

- dell'allegata proposta di programma annuale 2002, disponendo l'invio della presente deliberazione alla competente Commissione del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 17.5.1999, n. 17.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfranco Duranti

IL PRESIDENTE

Mauro Pili